

PROVVEDIMENTO N° 65 DEL 03/06/2022

Oggetto: Rigetto SCIA prot. SUPRO n° 60503 del 30-05-2022 Montaggio delle strutture precarie smontabili per l'allestimento di un'area all'aperto attrezzata per attività stagionale di intrattenimento e svago - sala da ballo (art.20 N.T.A. del PRG vigente) sita in S.P. 56 c.da Cavallaro in frazione di Marinella di Selinunte all'interno di un lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa 143 part. 5-6 in ZTO "C".

Ditta: Record Societa' a Responsabilita' limitata semplificata

Alla ditta: Record societa' a Responsabilita' limitata semplificata
Via Asmara, 5
92019 Sciacca (Ag)

Domicilio elettronico: fabio.vizzinisi@ordineingegneritrapani.it

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la SCIA presentata tramite il portale *impresainungiorno* protocollo SUPRO n°60503 del 30-05-2022, dal signor Cosimo Rizzuto nato ad [redacted] il [redacted] c.f. [redacted] e residente a [redacted] via [redacted] n° [redacted], nella qualità di amministratore unico della ditta "**Record Societa' a Responsabilità Limitata Semplificata**" P.Iva 03017400841, con sede legale a Sciacca via Asmara n°5, per il montaggio delle strutture precarie smontabili per l'allestimento di un'area all'aperto attrezzata per attività stagionale di intrattenimento e svago - sala da ballo (art.20 N.T.A. del PRG vigente) sita in S.P. 56 c.da Cavallaro in frazione di Marinella di Selinunte all'interno di un lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa 143 part. 5-6 in ZTO "C2";

CONSIDERATO inoltre, che con provvedimento n. 61 del 17/05/2022 e' stata rigettata la SCIA con protocollo Supro 539*32 del 16.05.2022, con le stesse motivazioni del presente rigetto;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta a corredo della SCIA si evidenzia, che la stessa risulta non conforme alla documentazione necessaria prevista dalle vigenti NTA ed in particolare nella zona C2 "Zone omogenee di espansione (Marinella di Selinunte);

VISTO l'art. 20 Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale;

20.1.- Tali zone sono destinate alla residenza ed alle attrezzature urbane, pubbliche e di interesse generale riportate nei grafici di piano, e sono suddivise in.....;

RILEVATO che tra gli interventi di qualsiasi natura precaria o permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, quindi soggetto al permesso di costruire, con un sicuro incremento del carico urbanistico, benché la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo (in specie in quanto stagionale).

PRECISATO ancora, che precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo;

VISTO L'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG. "Zone omogenee di espansione (Marinella di Selinunte)"C2, di cui ai punti:

- 34.1.- In tali zone, riservate alla residenza stagionale, sono ammesse abitazioni per la villeggiatura, nonché le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 20;
- 34.2.- In queste zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo con una superficie minima di intervento Sm = 5.000 mq., fatte salve superfici minori se predeterminate graficamente nelle tavole di P.R.G. applicando i seguenti veniva autorizzata al mantenimento del solo chiosco bar e del corpo servizi posto in prossimità dell'ingresso, mentre si prescrive l'immediato smontaggio del corpo servizi posto in prossimità del confine est del lotto.

VISTO L'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, nell'elencare gli «interventi di nuova costruzione» – la cui realizzazione, a norma dell'art. 10, lett. a), D.P.R. n. 380 del 2001, presuppone il «permesso di costruire», **e, in mancanza di questo, costituisce reato a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. cit.** – include tra gli stessi, alla lett. e.5), «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad **«eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative nazionali e regionali di settore».**

PRESO ATTO dell'art. 21 della L. 241/90 "Disposizioni sanzionatorie" che così recita: - Con la denuncia e la domanda l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge. In caso di dichiarazione falsa, non è ammessa sanatoria e il dichiarante è punito penalmente (cod. pen. art. 483). Chi inizia l'attività in mancanza o in difformità dei requisiti richiesti è soggetto alle sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in mancanza dell'atto di assenso. La P.A. mantiene comunque funzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso, anche se è stato dato inizio alla stessa ai sensi degli artt. 19 e 20;

VISTA La Delibera di Giunta Municipale n.184 del 06.08.2021 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA La Determina del Sindaco n.32 del 31.08.2021 di proroga incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro;

VISTA L. n. 241/1990 e ss.mm.ii artt. 4 – 5 – 6 – 6bis ;

VISTA La Determina del Responsabile della VIII D.O. n.43 del 07.09.2021 di conferimento incarichi responsabili U.O. assegnazione personale interno;

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024;

RILEVATO che non sussistono relazioni di parentele o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra gli stessi (e altri amministratori, soci etc);

Tutto ciò premesso, visto e richiamato

RIGETTA

La SCIA presentata tramite il portale *impresainungiorno* protocollo_SUPRO n°60503 del 30-05-2022, dal signor [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] e residente a [REDACTED] via [REDACTED] n° [REDACTED], nella qualità di amministratore unico della ditta "Record Societa' a Responsabilita' Limitata Semplificata" P.Iva 03017400841, con sede legale a Sciacca via Asmara n°5, Riggio SCIA prot. SUPRO n° 60503 del 30-05-2022 Montaggio delle strutture precarie smontabili per l'allestimento di un'area all'aperto attrezzata per attività stagionale di intrattenimento e svago - sala da ballo (art.20 N.T.A. del PRG vigente) sita in S.P. 56 c.da Cavallaro in frazione di Marinella di Selinunte all'interno di un lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa 143 part. 5-6 in ZTO "C2", per le seguenti motivazioni e per quelle in premessa citate che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. Che l'art. 34.1 delle NTA prevede.- In tali zone, riservate alla residenza stagionale, sono ammesse abitazioni per la villeggiatura, nonché le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 20.
2. Che l'art. 34.2.- In queste zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo con una superficie minima di intervento Sm = 5.000 mq., fatte salve superfici minori se predeterminate graficamente nelle tavole di P.R.G. applicando i seguenti veniva autorizzata al mantenimento del solo chiosco bar e del corpo servizi posto in prossimità dell'ingresso, mentre si prescrive l'immediato smontaggio del corpo servizi posto in prossimità del confine est del lotto;
3. Che tra gli interventi di qualsiasi natura precari/permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, benché la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo (in specie in quanto stagionale);
4. Che la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo;
5. Che l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, nell'elencare gli «interventi di nuova costruzione» – la cui realizzazione, a norma dell'art. 10, lett. a), D.P.R. n. 380 del 2001, presuppone il «permesso di costruire», e, in mancanza di questo, costituisce reato a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. cit. – include tra gli stessi, alla lett. e.5), «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad "eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative nazionali e regionali di settore».
6. Che l'art. 21 della L. 241/90 prevede - Con la denuncia e la domanda l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge. In caso di dichiarazione falsa, non è ammessa sanatoria e il dichiarante è punito penalmente (cod. pen. art. 483). Chi inizia l'attività in mancanza o in difformità dei requisiti richiesti è soggetto alle sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in mancanza dell'atto di assenso. La P.A. mantiene comunque funzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso, anche se è stato dato inizio alla stessa ai sensi degli artt. 19 e 20;

SI RENDE NOTO

Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla stessa data.

TRASMETTERE:

1. Al Sindaco del Comune di Castelvetro sindaco@pec.comune.castelvetro.tp.it
2. Alla XI D.O. Polizia Municipale poliziamunicipale.castelvetro@pec.comune.castelvetro.tp.it, ai fini dell'accertamento della esecuzione del rigetto, con la informazione all'autorità giudiziaria
3. Al responsabile della VII Direzione Organizzativa edilizia privata ,innovazione mcatanzaro@pec.comune.castelvetro.tp.it
4. Al comando dei Carabinieri di Castelvetro ttp23626@pec.carabinieri.it
5. Commissariato di Polizia di Stato Castelvetro comm.castelvetro.tp@pecps.poliziadistato.it
6. Alla guardia di Finanza di Castelvetro tp1290000p@pec.gdf.it

Castelvetro 03/06/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to(Geom. Gandolfo Giuseppe)

Il Responsabile dell'U.O.
F.to(Geom. Santo Giovanni Sciacca)

Il Responsabile VIII Direzione Organizzativa
F.to(Geom. Filippo Sciaccotta)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)